

D.P.R. 22-12-1986 n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.

Articolo 6. Classificazione dei redditi.

1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: *a)* redditi fondiari; *b)* redditi di capitale; *c)* redditi di lavoro dipendente; *d)* redditi di lavoro autonomo; *e)* redditi di impresa; *f)* redditi diversi [\(18\)](#).

2. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati [\(19\)](#).

3. I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi.

[\(18\)](#) Vedi, anche, l'art. 14, commi 4 e 4-bis, [L. 24 dicembre 1993, n. 537](#).

[\(19\)](#) Periodo aggiunto dall'*art. 1, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557*.